



Deliberazione n. <b>1917</b>	Seduta del <b>12 DIC. 2017</b>
<b>Convenzione tra ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Monza per la processazione e lettura delle biopsie renali.</b>	

Il Direttore Generale  
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera  
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo  
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

**Richiamata** la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

**Atteso** che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

**Richiamati** i seguenti riferimenti normativi:

- art. 15, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a *“concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- D.P.R. 14.01.1997 che, prevedendo, tra i requisiti minimi organizzativi per i Servizi di Medicina di Laboratorio, l'esistenza di un documento in cui sono esplicitati gli esami effettuati direttamente e quelli che vengono inviati ad altre strutture, implicitamente afferma la possibilità di ricorrere al *“service”*;
- Decreto D.G. Sanità del 15.10.1999 n. 42811 che autorizza l'utilizzo del *“service”*, definito come il conferimento di campioni biologici per l'esecuzione di determinazioni analitiche a laboratorio diverso da quello al quale afferisce l'utente e stabilisce che i laboratori accreditati possono inviare campioni in *“service”* solo ad altre strutture accreditate, mentre i laboratori autorizzati, ma non accreditati, possono inviare campioni in *“service”* sia a laboratori autorizzati sia a laboratori accreditati;
- Circolare n. 30/SAN/2001, con cui Regione Lombardia stabilisce, tra l'altro, che il *“service”* non può avvenire mediante *“triangolazione”* ovvero che, ad esempio il laboratorio A invii in service al laboratorio B e che quest'ultimo lo invii a sua volta al laboratorio C;



Viste la nota del 27.09.2017 prot. n. 42454 (prot. n. 39878 del 17.10.2017) e la e-mail del 20.11.2017, acquisite agli atti del Responsabile del Procedimento con cui l'ASST Valtellina e Alto Lario ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza a stipulare la convenzione per la processazione e lettura delle biopsie renali rese a favore dei propri pazienti;

Atteso che presso l'ASST Monza è presente la S.C. Anatomia Patologica I, a direzione universitaria e convenzionata con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, quale struttura di eccellenza che possiede la competenza e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore della S.C. Anatomia Patologica I dell'ASST Monza, con e-mail del 13.10.2017, con disponibilità allo svolgimento dell'attività in orario di servizio, quale attività istituzionale, verificato che non configura conflitto di interesse, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti di istituto e con la funzionalità della citata S.C.;
- dal Direttore Dipartimento dei Servizi, con e-mail del 20.10.2017;
- dalla Direzione Medica Monza, con e-mail del 24.10.2017;

agli atti del Responsabile del Procedimento;

Rilevato che l'attività richiesta consiste nella processazione e lettura delle biopsie renali secondo le seguenti metodiche, alle tariffe di seguito indicate:

a) microscopia ottica	€ 80,00;
b) immunofluorescenza	€ 140,00;
c) diagnostica ultrastrutturale	€ 290,00;
d) archiviazione informatizzata delle immagini	€ 50,00;

nel caso in cui vengano eseguite contemporaneamente più metodiche sulla medesima biopsia sono previsti i sottoindicati pacchetti:

Pacchetto 1

microscopia ottica + immunofluorescenza + archivio € 220,00;

Pacchetto 2

microscopia ottica + immunofluorescenza  
+ diagnostica ultrastrutturale + archivio € 440,00;

Considerato che i ricavi derivanti dall'attività in argomento finanziano i costi complessivi, diretti e indiretti, sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni, come da "analisi dei costi" validata dalla S.S. Controllo di Gestione in data 10.10.2017, agli atti del Responsabile del Procedimento;

Dato atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

Ritenuto di definire in capo al Direttore della S.C. Anatomia Patologica I dell'ASST Monza, la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento;



**Ritenuto**, altresì, di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Valtellina e Alto Lario per la processazione e lettura delle biopsie renali rese dalla S.C. Anatomia Patologica I dell'ASST Monza, nell'ambito dell'attività istituzionale, con decorrenza dal 01.01.2018 e fino al 31.12.2018, alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**Dato atto**, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione del ricavo annuo di previsione, stimato in € 4.400,00 al conto n. 75.45.06.08 "Altre prestazioni sanitarie verso ATS e ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;

**Preso atto** dell'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

### **DELIBERA**

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Valtellina e Alto Lario per la processazione e lettura delle biopsie renali rese dalla S.C. Anatomia Patologica I dell'ASST Monza, nell'ambito dell'attività istituzionale, con decorrenza dal 01.01.2018 e fino al 31.12.2018, alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di definire in capo al Direttore della S.C. Anatomia Patologica I dell'ASST Monza, la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
4. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione del ricavo annuo di previsione, stimato in € 4.400,00 al conto n. 75.45.06.08 "Altre prestazioni sanitarie verso ATS e ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;



6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

---

---

IL DIRETTORE GENERALE  
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Copia non utilizzabile per finalità



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 1017 del

12 DIC. 2017

**Oggetto:**

**Convenzione tra ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Monza per la processazione e lettura delle biopsie renali.**

---

**Il Responsabile del Procedimento**

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni  
(Giovanna Cioffi)

---

**Parere in ordine alla regolarità contabile**

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria  
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

9

**CONVENZIONE TRA ASST VALTELLINA E ALTO LARIO E ASST  
MONZA PER LA PROCESSAZIONE E LETTURA DELLE BIOPSIE  
RENALI.**

**TRA**

ASST Valtellina e Alto Lario, con sede in Sondrio, via Stelvio, n. 25 (Codice Fiscale e Partita IVA n. 00988090148), in atto rappresentato dal Direttore Amministrativo dott. Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016, domiciliato per la carica presso detta sede

**E**

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro tempore dott. Matteo Stocco.

**PREMESSO CHE**

- l'art. 15, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a *“concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- il D.P.R. 14.01.1997, prevedendo, tra i requisiti minimi organizzativi per i Servizi di Medicina di Laboratorio, l'esistenza di un documento in cui sono esplicitati gli esami effettuati direttamente e quelli che vengono inviati ad altre strutture, implicitamente afferma la possibilità di ricorrere al *“service”*;
- il Decreto D.G. Sanità del 15.10.1999 n. 42811 autorizza l'utilizzo del *“service”*, definito come il conferimento di campioni biologici per l'esecuzione di determinazioni analitiche a laboratorio diverso da quello al

quale afferisce l'utente e stabilisce che i laboratori accreditati possono inviare campioni in "service" solo ad altre strutture accreditate, mentre i laboratori autorizzati, ma non accreditati, possono inviare campioni in "service" sia a laboratori autorizzati sia a laboratori accreditati;

- Regione Lombardia, con circolare n. 30/SAN/2001, stabilisce, tra l'altro, che il "service" non può avvenire mediante "triangolazione" ovvero che, ad esempio il laboratorio A invii in service al laboratorio B e che quest'ultimo lo invii a sua volta al laboratorio C;
- con nota del 27.09.2017 prot. n. 42454 (prot. n. 39878 del 17.10.2017) ed e-mail del 20.11.2017, l'ASST Valtellina e Alto Lario ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza a stipulare la convenzione per la processazione e lettura delle biopsie renali, a favore dei propri pazienti;
- presso l'ASST Monza è presente la S.C. Anatomia Patologica I, a direzione universitaria e convenzionata con l'Università degli Studi Milano-Bicocca quale struttura di eccellenza che possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;
- le Parti riconoscono il comune interesse di regolarizzare lo svolgimento di tale attività a vantaggio della collettività, in termini di miglioramento del servizio offerto.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1** - Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.



**Art. 2 -** L'ASST Monza assicura la processazione e la lettura delle biopsie renali secondo le seguenti metodiche:

- a) microscopia ottica (quattro colorazioni: Ematossilina – Eosina, PAS, Tricromia, AFOG, Argentica) + rosso congo in caso di sospetto clinico per amiloide;
- b) immunofluorescenza (su materiale congelato con otto antisieri fluorescenti contro IgG, A, M, C3, C1q, Fibrinogenom catene K e  $\lambda$ );
- c) diagnostica ultrastrutturale.

Detta attività è espletata dalla S.C. Anatomia Patologica I a favore dei pazienti che afferiscono alla ASST Valtellina e Alto Lario, con responsabilità della gestione e del controllo di detta convenzione posta in capo al Direttore della stessa S.C..

**Art. 3 -** Le metodiche possono essere richieste contemporaneamente oppure singolarmente.

Il tariffario delle prestazioni è il seguente:

- a) microscopia ottica € 80,00;
- b) immunofluorescenza € 140,00;
- c) diagnostica ultrastrutturale € 290,00;
- d) archiviazione informatizzata delle immagini € 50,00.

Nel caso in cui vengano eseguite contemporaneamente più metodiche sulla medesima biopsia si applicano le seguenti tariffe:

<b>Pacchetto 1</b>	Tariffa
microscopia ottica + immunofluorescenza + archivio	€ 220,00
<b>Pacchetto 2</b>	Tariffa
microscopia ottica + immunofluorescenza + diagnostica ultrastrutturale + archivio	€ 440,00





Le Parti concordano che nel corso di validità contrattuale dette tariffe potranno essere rivalutate sulla base di intervenute variazioni significative dei costi aziendali. Dette variazioni dovranno essere preventivamente comunicate ed espressamente accettate da ASST Valtellina e Alto Lario.

I dati clinici e le immagini istologiche di tutte le biopsie renali sono registrate in un archivio elettronico collegato con un data base della S.C. Anatomia Patologica I dell'ASST Monza.

Questo archivio permette di allegare al referto le immagini rappresentative della biopsia.

**Art. 4** - L'ASST Valtellina e Alto Lario assicura il trasferimento del "materiale" da e per la S.C. Anatomia Patologica I dell'ASST Monza, con propri mezzi, proprio personale, propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, così come per quanto attiene ai relativi referti che saranno corredati dalla copia della richiesta di cui al precedente art. 3, sulla quale saranno indicate le indagini ritenute eventualmente necessarie.

La refertazione da parte dell'ASST Monza dovrà essere effettuata entro un tempo massimo di 10 giorni solari dal ricevimento del campione biotico per la microscopia ottica ed un massimo di 45 giorni solari dal ricevimento del campione biotico per la diagnostica ultrastrutturale. In caso di urgenza la tempistica per la refertazione verrà concordata tra i Responsabili delle due rispettive Aziende.

**Art. 5** - L'ASST Valtellina e Alto Lario si impegna al rispetto delle "Regole di comportamento per l'invio di materiale diagnostico in Anatomia Patologica" indicate nell'allegato 1) alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale della stessa.

**Art. 6** - I rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'effettuazione delle prestazioni di cui all'art. 2, intercorrono esclusivamente tra le Amministrazioni dell'ASST Monza e dell'ASST Valtellina e Alto Lario.

Le prestazioni in argomento saranno fatturate dalla stessa ASST Monza.

Il corrispettivo delle prestazioni in oggetto sarà versato dall'ASST Valtellina e Alto Lario entro 60 giorni dalla data di emissione fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

**Art. 7** - La presente convenzione decorre dal **01.01.2018** e resterà in vigore fino al **31.12.2018**.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione, con motivato preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. oppure via posta certificata (PEC).

Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le Parti interessate. Non è previsto il tacito rinnovo.

**Art. 8** - L'ASST Valtellina e Alto Lario è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte nell'ambito della presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASST Monza da qualunque danno possa derivare dalla presente convenzione e riconducibile alla stessa ASST Valtellina e Alto Lario.

Del pari l'ASST Monza mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività dalla medesima e dai suoi sanitari svolta.

Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti per conto della stessa ASST.



**Art. 9** - Le Parti si impegnano ad ottemperare a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e tutte le altre leggi, normative e linee guida applicabili in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali vengano a conoscenza durante l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

**Art. 10** - Le Parti dichiarano di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 dell'ASST Monza ed il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali ([www.asst-val.it](http://www.asst-val.it) e [www.asst-monza.it](http://www.asst-monza.it)) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

**Art. 11** - Le Parti si riservano di regolare, mediante semplice scambio di corrispondenza, eventuali modalità di espletamento dell'attività sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente in materia.

**Art. 12** - La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle*



*pubbliche amministrazioni*”, come modificato dal D. Lgs. n.97 del 25 maggio 2016;

- è esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e ss.mm.ii.;
- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, II comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131;
- è soggetta all’imposta di bollo, con onere a carico dell’ASST Valtellina e Alto Lario, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, se dovuti, sono a carico dell’ASST Valtellina e Alto Lario.

**Art. 13** - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro giudiziario esclusivo, quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

Monza, \_\_\_\_\_

Per ASST Valtellina e Alto Lario.

(in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28.04.16)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO,

Dott. Carlo Maria Iacomino

Per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco



Allegato 1)

**Anatomia Patologica – Regole di comportamento per l'invio di materiale diagnostico in Anatomia Patologica e Genetica Medica.**

Queste informazioni corrispondono a quanto indicato dal documento aziendale PAC/ANP-DP-004.

**MODALITA' DI RICHIESTA, CONSERVAZIONE E CONSEGNA DI MATERIALE PER ESAME ISTOLOGICO**

**MODULO DI RICHIESTA**

(in caso di convenzioni, concordare con la Segreteria della Anatomia Patologica il modulo ed il contenuto del modulo da utilizzare, in forma cartacea o digitale)

Deve essere sempre compilato in modo chiaro e deve contenere:

a) Identificazione del paziente

cognome, nome, sesso (*in stampatello*)

data e luogo di nascita

indirizzo completo (*se paziente ambulatoriale*)

tessera sanitaria

etichetta identificativa con numero di ricovero (*se paziente ricoverato*)

b) Identificazione del mittente

reparto di degenza o ambulatorio

medico richiedente

c) Identificazione del campione

tipo di prelievo o di intervento chirurgico effettuato

materiale inviato

sede o sedi di prelievo

indicazioni topografiche (**ATTENZIONE: Destra = DX; Sinistra = SN o SIN**)

data del prelievo

d) Dati clinici

notizie anamnestiche essenziali

esami isto o citologici precedenti

esami radiologici e/o di laboratorio significativi

eventuali trattamenti in corso o pregressi

eventuali patologie infettive rilevanti (epatite da HBV o HBC, infezione da HIV,

malattie da prioni)

per pazienti ginecologiche: data ultime mestruazioni

diagnosi clinica certa o presunta

quesiti per il patologo.



## CONSERVAZIONE E INVIO

Il materiale da esaminare va introdotto in contenitori di plastica monouso di dimensioni idonee in relazione alle dimensioni dei campioni stessi senza nessun liquido fissativo, se la consegna in laboratorio viene effettuata immediatamente per i frammenti biotici o entro 1 ora per i pezzi operatori (NB: prevenire l'essiccamento di agobiopsie sottili utilizzando un supporto umettato di fisiologica); in caso contrario è obbligatorio aggiungere, come liquido fissativo, della formalina al 10% tamponata (pH.7) fornita dalla Farmacia, direttamente dal nostro laboratorio o da fornitore certificato.

Si ricorda che il fissativo va aggiunto in quantità pari almeno a 10 volte il volume del campione.

I frammenti biotici fissati devono pervenire in giornata, in quanto la permanenza prolungata in formalina li danneggia. I pezzi operatori fissati devono pervenire prima possibile in quanto una permanenza superiore alle 24 ore in formalina rende difficoltoso il campionamento macroscopico e l'esecuzione di eventuali metodiche speciali (immunocitochimica) a scapito della qualità finale dell'esame.

In caso di invio di più pezzi dello stesso paziente, segnare con un pennarello indelebile alcoolresistente sul contenitore la sede e la lateralità di ogni prelievo e i dati necessari per l'identificazione del caso.

Le biopsie osteomidollari (B.O.M.) vanno inviate immediatamente dopo il prelievo perché vanno incontro ad un processo di fissazione/decalcificazione particolare.

Le biopsie renali e le biopsie che debbono essere utilizzate per indagini con tecniche di immunofluorescenza devono essere inviate immediatamente con modalità stabilite direttamente con il nostro laboratorio.